



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 Registro Deliberazioni

Data 22/12/2020

OGGETTO :

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE CON RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE A S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2029.

L'anno duemilaventi addì martedì ventidue del mese di dicembre alle ore 16:00, in Vado Ligure, nell'apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risulta:

	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	GIULIANO MONICA	Sindaco	X	
2.	GILARDI FABIO	Consigliere	X	
3.	OLIVERI MIRELLA	Consigliere	X	
4.	FALCO FABIO	Consigliere	X	
5.	DELLACASA SABRINA	Consigliere		X
6.	ARAGNO ROBERTO	Consigliere	X	
7.	ODERDA ALESSANDRO	Consigliere	X	
8.	CIVELLI INNOCENTE	Consigliere		X
9.	GRECO PATRIZIA	Consigliere	X	
10.	GUELFI FRANCA	Consigliere	X	
11.	SPINGARDI ELISA	Consigliere	X	
12.	MURRU ANTONIO	Consigliere	X	
13.	BOVERO PIETRO	Consigliere	X	

Presenti: 11

Assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale ARALDO DR. PIERO

Il Vice Presidente BOVERO PIETRO assume la presidenza dell'adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Si dà atto che l'Assessore esterno, Sig. Ennio Rossi, risulta assente alla seduta consiliare.

Interviene nella trattazione della presente pratica il Sindaco, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- **CHE** il Comune di Vado Ligure è ente competente all'istituzione di aree di sosta a pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lett. d) del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), *“L'ente proprietario della strada può... vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”*, e dall'art. 7, comma 1, lett. f) del C.d.S., *“Nei centri abitati i comuni possono... stabilire... aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe...”*, a fronte di un rilevato bisogno di sosta regolamentata a pagamento;
- **CHE** nel territorio del Comune di Vado Ligure sono state, nel tempo, istituite aree di sosta a pagamento, tuttora attive nelle zone pubbliche di seguito indicate:
 - Via Maestri del Lavoro (parcheggio regolamentato mediante parcometro);
 - Giardini Colombo (parcheggio regolamentato mediante parcometro);
 - P.zza Borra (parcheggio regolamentato mediante sistema a barriera, con colonnine emettitore/lettore di biglietti e cassa automatica);

ATTESO che la gestione delle soste a pagamento è stata più volte definita come servizio pubblico locale a rilevanza economica: si vedano in proposito i pareri dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) AS542- AS554- AS618- AS642- AS681N; anche la giurisprudenza, a partire dalla Corte di Giustizia Europea, si è espressa nel senso che la gestione dei parcheggi a pagamento deve essere considerata come concessione di un pubblico servizio, provenendo la remunerazione del prestatore di servizi dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo del parcheggio. (Sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen GmbH c. Gemeinde Brixen);

RITENUTO:

- di valorizzare l'opportunità politico-istituzionale che un servizio di elevato impatto sulla qualità della vita dei cittadini permanga sotto il controllo pubblico in un contesto cittadino, tenuto conto che l'istituzione e la gestione di aree di sosta a pagamento non ha come fine unico o prevalente quello di garantire al Comune l'entrata di proventi, bensì consente all'ente di disciplinare la sosta in determinate zone “sensibili” del territorio, al fine di limitarne la durata e garantire una maggiore rotazione d'uso dei parcheggi, consentendo l'adozione di speciali misure di regolamentazione che possano particolarmente integrarsi nel contesto socio-economico locale, in particolare incidendo positivamente sull'attività degli esercizi commerciali del centro pedonale;

- di confermare, quindi, l'assunzione dell'attività di gestione delle aree di sosta a pagamento sul territorio comunale quale servizio pubblico locale che, per le sue caratteristiche tecniche, logistiche ed organizzative e per l'esigenza di garantire l'uniformità di esercizio, può essere condotto esclusivamente in economia dal Comune o affidato, in regime di privativa, ad un unico operatore economico;

VALUTATO:

- **CHE** il servizio in oggetto non può essere svolto direttamente dal Corpo di Polizia Municipale, in quanto incompatibile con gli obiettivi e la dotazione organica del Settore, in particolare perché si rende necessaria la reperibilità continua di un addetto che possa intervenire per eventuali malfunzionamenti del sistema a barriere di P.zza Borra, anche in orari non coperti dalla normale turnazione del personale del Comando;
- **CHE**, affidando ad un concessionario tutte le attività di gestione delle aree di sosta a pagamento, è possibile non distrarre parte del tempo di lavoro del personale del Comando di Polizia Municipale dallo svolgimento delle infungibili mansioni di polizia locale che ad esso competono in via principale e che maggiormente incidono sui livelli di sicurezza urbana e stradale;

RILEVATO:

- **CHE**, per le ragioni di cui sopra, per il quinquennio 2014 – 2018, il servizio gestionale in parola è stato affidato in house a S.A.T. Servizi ambientali Territoriali S.p.A., con sede in Vado Ligure, Via Sardegna 2 (Deliberazione C.C. n. 68 del 19/12/2013 – determinazione Settore VI° Polizia Municipale n. 836 del 31/12/2013), con proroga dell'affidamento fino al 31/03/2019 (deliberazione G.C. n. 191 del 14/12/2018 – determinazione Settore VI° Polizia Municipale n. 1690 del 24/12/2018), società interamente pubblica e partecipata dal Comune di Vado Ligure quale socio di maggioranza, che svolge a favore di quest'ultimo ente principalmente i servizi pubblici locali relativi al ciclo integrato dei rifiuti, oltre alla gestione dell'area camper "Le traversine" di Via Aurelia;
- **CHE**, da ultimo, il servizio è stato nuovamente affidato in house a S.A.T. S.p.A. per il periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2020 (deliberazione C.C. n. 10 del 12/02/2019 – determinazioni Settore VI° Polizia Municipale n. 250 del 25/02/2019 e n. 319 del 14/03/2019);
- **CHE** S.A.T. S.p.A. ha sempre garantito il mantenimento di un adeguato livello standard del servizio gestionale assegnato ed, in particolare, mediante propri operatori nominati ausiliari della sosta, svolge anche attività di vigilanza sulla corretta osservanza degli obblighi di pagamento da parte degli utenti che usufruiscono dei parcheggi provvedendo, in caso di inadempienza, a sanzionare direttamente i contravventori;

RITENUTO:

- **CHE** dal punto di vista della governance, la società a totale partecipazione pubblica garantisca semplicità ed immediatezza di regole decisionali a fronte dei più complessi equilibri che si debbono realizzare nelle società miste con socio

operativo e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo da parte del soggetto pubblico sull'affidatario individuato con gara;

- **CHE** l'importanza della particolare tempestività e flessibilità nell'adattamento delle modalità di erogazione del servizio alle esigenze contingenti, tipica della gestione in house, sia apparsa ancor più evidente nell'attuale contesto di emergenza sanitaria da COVID-19;
- **CHE** l'affidamento in house consenta il mantenimento di equilibri di economicità, al netto del canone di affidamento da corrispondere al Comune, sia sul fronte del finanziamento/investimento per le infrastrutture necessarie al servizio, sia sul fronte dell'esercizio/gestione delle soste;
- **CHE** la scelta per l'affidamento in house consenta il mantenimento del delicato equilibrio proprio della concessione in gestione del servizio, ove l'intero rischio imprenditoriale è trasferito al concessionario ma – congiuntamente ad esso – gli è trasferito anche il potere reale di incidere sui fattori produttivi (risorse umane, innovazione e manutenzione impianti, relazioni con l'utenza);
- **CHE** l'attività di gestione delle aree di parcheggio a pagamento, stante il limitato numero degli stalli di sosta disponibili e considerata la sua preminente valenza di servizio pubblico, testimoniata anche dalla politica comunale di contenimento delle tariffe, risulti una gestione a limitata redditività e, pertanto, scarsamente appetibile per operatori economici principalmente orientati al profitto;
- **CHE**, in caso di affidamento a privati di un servizio con siffatte peculiari caratteristiche, vi sarebbe il concreto rischio che il gestore, nell'intento di garantirsi comunque degli utili significativi, possa tendere a realizzare una gestione di livello qualitativo inferiore rispetto agli standard fin qui assicurati da S.A.T. S.p.A.;
- **CHE**, valutate positivamente in termini di efficacia, efficienza ed economicità le gestioni assegnate, nel tempo, a S.A.T. S.p.A., corrisponda all'interesse del Comune di Vado Ligure la scelta di rinnovare l'affidamento a detta Società partecipata, in house providing, per il periodo compreso tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2029, della concessione del servizio pubblico locale relativo all'intera gestione economico-funzionale delle aree di sosta a pagamento comunali e delle relative attrezzature, comprensiva dell'introito dei derivanti proventi e del riversamento al Comune di un canone annuo, con assunzione del relativo "rischio d'impresa";
- **CHE** l'opportunità di detto nuovo affidamento in house del servizio in oggetto a S.A.T. S.p.A. fino al 31/12/2029 sia anche motivata dall'esigenza di proseguire l'attività gestionale con pari modalità e obiettivi qualitativi, favorendo il progressivo rinnovo delle apparecchiature hardware e software impiegate per il controllo della sosta, grazie al prolungato periodo contrattuale ed alla conseguente possibilità di ammortamento pluriennale degli investimenti;

POSTO che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante " Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 in vigore dal 20 ottobre 2012), convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221,

all'art. 34, comma 20, prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e la garanzia di adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 10 del 12/02/2019, con la quale, da ultimo, in riferimento al servizio pubblico locale di rilevanza economica in oggetto, è stata approvata la relazione predisposta dagli uffici, ai sensi dell'art. 34, commi 20-21, del D.L. n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, atta ad illustrare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house del servizio di cui trattasi a S.A.T. S.p.A. per il periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2020 ed a definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e sono stati definiti gli indirizzi per l'affidamento del servizio forniti al Responsabile del Settore VI° Polizia Municipale;

VALUTATO che la relazione ex art. 34, commi 20-21, del D.L. n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, allegata alla soprarichiamata deliberazione C.C. n. 10/2019, alla quale si fa integrale rimando, sia tuttora valida per motivare la scelta di rinnovare l'affidamento in house del servizio a S.A.T. S.p.A., visto che le condizioni di contesto e le caratteristiche di svolgimento dell'attività gestionale risultano sostanzialmente invariate e considerato che il Comune di Vado Ligure, pur avendo ceduto nel frattempo quote societarie ad altri enti, resta socio di maggioranza della partecipata pubblica;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 recante "Regime speciale degli affidamenti in house", con le relative linee guida ANAC n. 7;

ATTESO:

- **CHE** S.A.T. S.p.A. è stata iscritta nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti in house con istanza formulata dal questo Ente in primis con nota prot ANAC n.7124 del 24.01.2018, successivamente integrata (per aggiungere il nuovo socio comune di Albenga), con prot. ANAC n. 26730 del 2018, successivamente nuovamente integrata (per aggiungere il comune di Plodio), via pec con nota prot. 14563 del 2018;
- **CHE**, ai sensi delle "Linee-guida" ANAC n. 7/2017, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e pubblicate nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2017 (punto 5.2), in ogni caso il procedimento istruttorio delle istanze in parola deve concludersi entro 180 giorni dal suo avvio;
- **CHE** dal sito ANAC risulta che sono decorsi più di 180 giorni dalla data di avvio (25.06.2018) dell'istruttoria relativa all'istanza di iscrizione presentata e che quindi l'istanza può ritenersi accolta;

DATO ATTO:

- **CHE** la succitata relazione illustrativa dà conto delle ragioni di mancato affidamento al mercato del servizio in parola, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta ma che, per quanto concerne la valutazione in ordine alla congruità economica dell'offerta, si rileva che per poter effettuare la predetta valutazione necessita la preliminare predisposizione da parte degli uffici del progetto del servizio, in coerenza con gli indirizzi appresso riportati e la formulazione di una offerta economica da parte della società affidataria;
- **CHE**, pertanto, la predetta valutazione di congruità economica dovrà essere formulata con successivo apposito provvedimento di natura tecnico-gestionale a seguito dell'espletamento delle ulteriori fasi sopraelencate;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia, il livello qualitativo del servizio reso, nonché il relativo equilibrio economico-finanziario, definire gli indirizzi per il contratto di servizio che verrà stipulato con il gestore, come indicati nel dispositivo della presente deliberazione, comunque sostanzialmente corrispondenti a quelli individuati per il precedente affidamento, così da dare continuità alla gestione, secondo standard di servizio già verificati nel tempo e dimostratisi corrispondenti alle concrete esigenze:

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta della presente deliberazione, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore VI° Polizia Municipale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta della presente deliberazione, a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore II° Economico-Finanziario;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di assumere l'attività di gestione delle aree di sosta a pagamento presenti nel territorio comunale (come meglio individuate in premessa) quale servizio pubblico locale che, per le sue caratteristiche tecniche, logistiche ed organizzative e per l'esigenza di garantire l'uniformità di esercizio, può essere condotto esclusivamente in regime di privativa, garantendo cioè l'esercizio esclusivo ad un unico operatore economico;
2. di procedere all'affidamento in house del servizio in oggetto alla Società S.A.T. - Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., fornendo al Settore comunale preposto al relativo affidamento gli indirizzi di seguito riportati:

- a) affidamento alla Società S.A.T. S.p.A. della piena e completa gestione economico - funzionale (c.d. "rischio d'impresa) delle aree pubbliche di sosta a pagamento istituite ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. F) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e delle relative attrezzature presenti ed operanti sul territorio comunale, comprensiva dell'introito dei derivanti proventi e del ri-versamento al Comune di parte degli incassi a titolo di canone annuo, come di seguito definito;
- b) durata dell'affidamento: dal 01.01.2021 al 31.12.2029;
- c) obbligo del gestore di provvedere all'assistenza e alla manutenzione necessaria a garantire il corretto funzionamento dei parcometri e del sistema a barriere installato in P.zza Borra; Per eventuali attività o interventi comportanti costi o investimenti di valore superiore a € 3.000,00, oltre IVA, quali, ad esempio, la sostituzione di intere apparecchiature o di importanti parti di esse, la Ditta affidataria dovrà ottenere il preventivo e vincolante assenso del Comune;
- d) obbligo per l'affidatario di versare al Comune un canone annuo stabilito nella percentuale del 72% del risultato economico della gestione del servizio con la garanzia di un minimo di € 10.000,00;
- e) garanzia della continua reperibilità del gestore per l'intero arco delle ventiquattr'ore, in tutti i giorni del periodo di affidamento del servizio (domeniche e festivi compresi), al fine di assicurare il costante corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate per il pagamento della somma dovuta per il periodo di sosta ed, in particolare, la possibilità di fornire pronta assistenza ad eventuali conducenti che, a seguito di malfunzionamenti, dovessero restare bloccati all'interno delle aree del parcheggio di P.zza Borra delimitate dalle sbarre automatizzate di entrata ed uscita;
- f) garanzia della sorveglianza sul regolare e puntuale utilizzo da parte degli utenti delle apparecchiature di pagamento ed, in particolare, per le aree regolamentate mediante parcometro di Via Maestri del Lavoro e Giardini Colombo, vigilanza sull'effettivo pagamento e sulla corretta e visibile esposizione del relativo biglietto all'interno del veicolo, con rilievo delle infrazioni e redazione dei preavvisi di accertamento di violazione a carico dei conducenti inadempienti e conseguente consegna degli atti all'ufficio di Polizia Municipale, unitamente al rapporto quotidiano del servizio di vigilanza svolto;
- g) conferma dell'impiego nell'attività di cui al punto precedente del personale della Ditta S.A.T. S.p.A. già individuato come Ausiliario della sosta, a seguito di apposito percorso formativo, con, se del caso, successiva individuazione di altri addetti della ditta affidataria da abilitare allo svolgimento di questa specifica componente del servizio, previa apposita attività formativa;
- h) obbligo dell'affidatario di fornire al Comune apposita rendicontazione annuale dei risultati della gestione, con indicati in modo analitico ricavi e costi, comprovati dalla relativa documentazione di dettaglio (scontrini dei corrispettivi degli incassi e fatture, ricevute, scontrini delle spese sostenute);
- i) obbligo di contrarre polizza assicurativa a copertura dei danni alle attrezzature utilizzate per il servizio derivanti da furti, scassi e manomissioni, danneggiamenti, sia dolosi che colposi;
- j) disponibilità da parte del gestore a concedere l'uso delle aree normalmente adibite a parcheggio a pagamento, oltre che per lo svolgimento del mercato settimanale, in determinate specifiche occasioni, per utilizzi diversi da parte

- del Comune o altre necessità (ad esempio per: manifestazioni, fiere, mercati, occupazioni per lavori, ecc...);
- k) obbligo per l'affidatario di sottostare a tutte le disposizioni inerenti le tariffe, gli orari di pagamento, gli abbonamenti periodici, le esenzioni, le modalità di accertamento delle violazioni, ecc..., già in essere o future, adottate dal Comune per regolamentare la sosta a pagamento, ai sensi dell'art. 7 C.d.S.;
3. di dare atto che la scelta di rinnovare l'affidamento in house del servizio a S.A.T. S.p.A. è motivata tramite integrale rinvio alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house alla società S.A.T. S.p.A, prescelta per il servizio pubblico locale con rilevanza economica di gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Vado Ligure, ai sensi dell'art. 34, commi 20-21 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012", allegata sub A) alla deliberazione C.C. n. 10 del 12/02/2019 riferita al precedente periodo contrattuale (dal 01/04/2019 al 31/12/2020);
4. di conferire mandato al Responsabile del Settore VI° Polizia Municipale di dare attuazione agli indirizzi di cui sopra nell'affidamento del servizio alla Società S.A.T. S.p.A., svolgendo gli adempimenti appresso indicati:
- a. redigere il progetto del servizio, in coerenza con gli indirizzi forniti con la presente deliberazione;
 - b. richiedere una offerta economica da parte della Società affidataria, successivamente all'approvazione del progetto;
 - c. predisporre gli elementi di valutazione della congruità dell'offerta;
 - d. procedere all'affidamento in house del servizio in argomento a S.A.T. S.p.A..

*** **

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

. v .

Letto, approvato e sottoscritto

**IL VICE PRESIDENTE
BOVERO PIETRO ***

**IL SEGRETARIO GENERALE
ARALDO DR. PIERO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa